

etc., dummodo ultimo loco dicatur oratio *Fidelium.* »

(87. Juxta decreta allata supra n. 4, missa solemnitas de Requiem præsente corpore potest cantari in omnibus Dominicis, et festis de præcepto, præterquam in duplicibus primæ classis; sed quia adhuc remanebat indecisa controversia, an in eodem decreto comprehensa manerent cuncta primæ classis, ut vult Quarti ad rubricas Missalis, part. 1, tit. 5, dub. 1, n. 7, an vero duntaxat majora, seu solemniora, ut tradit Pasqualig., *De sacrificio novæ legis*, tom. 1, quæst. 285, ad ipsam dirimendam, videtur sufficere sequens decretum novissime editum a sacra Rituum congregatione, die 2 Septembris 1741, his verbis: « Cum juxta rubricas Ritualis Romani absque missa, quantum fieri potest, defunctorum corpora non sint sepelienda, poterit præsente in ecclesia cadavere unica missa solemnitas de Requiem celebrari feria secunda Paschæ, aut Pentecostes. Hæc tamen missa non decantabitur in duplici primæ classis, etiam non festivo de præcepto, si corpus præsens in ecclesia non fuerit, aut si fuerit pridie sepultum; » per quod decretum, dum permittit celebrari missam solemnem præsente corpore in feriis secundis Paschæ, et Pentecostes, quæ sunt festiva de præcepto, et duplices primæ classis, respuendo quæcunque alia duplicia primæ classis occurrentia, non obscure indicatur, quod ex festis primæ classis, solum majora, seu solemniora, juxta sententiam Pasqualigi, non admittant missam solemnem de Requiem præsente corpore, et quod etiam aliqua festa inferioris conditionis et ritus, si cum majori solemnitate, et concursu populi celebrantur, eodem privilegio ac honore gaudeant, cum decretum innitatur rubricis Ritualis Romani, ibi: « Cum juxta rubricas Ritualis Romani, » et ipsæ rubricæ tit. *De exsequiis*, solum obstat velint *magnam diei celebritatem, seu solemnitatem*; quæ magna celebritas, seu solemnitas, certo non congruit cuicumque festo duplici primæ classis, et aliunde verificari potest de aliquo festo inferioris conditionis et ritus alicubi celebrato cum maxima frequentia populi, ut experientia patet. (88. Hinc recte infert eruditissimus P. Cavalieri, *loc. cit.*, cap. 3, decret. 4, n. 5, quod ex festis universalibus primæ classis missam solemnem de Requiem, etiam præsente corpore, non admittant Nativitas Christi, Epiphania, dies prima Paschæ et Pentecostes, et festum Corporis Christi in tota catholica Ecclesia, ut festa præcipua solemniter admodum celebrata, ipsis addendo Ascensionem Domini, et Deiparæ Assumptionem, ac ultimum triduum majoris hebdomadæ, in quo juxta decreta supra allegata n. 4, et signanter juxta illud 11 Augusti 1736 celebrari non possunt defunctorum exsequiæ, et officium, ac preces mandantur recitari privatim. (89. Quibus adderem in tota universali Ecclesia festum SS. Apostolorum, Petri et Pauli, et in tota seraphica religione festum Concept. I. V. M. (90. Ex festis etiam particularibus dictam

missam de Requiem, etiam præsente corpore, respuunt duntaxat festum titularis, aut festum alterius sancti cum maxima solemnitate et concursu populi celebratum, et apud regulares festum eorum respectivi S. fundatoris, aut festum alterius sancti cum magna solemnitate et frequentia populi celebratum, ne minuatur, perturbetur, aut interrumpatur magna occurrens celebritas aut solemnitas, juxta dispositionem rubricæ Ritualis Romani.

ADDITIONES EX ALIENA MANU.

(91. De missis quas vocant D. Gregorii, vide, si lubet, qui de iis plenius disserit, tum plures pro more expendit quæstiones. Pasqualig., *De sacr. miss.*, t. I, a quæst. 292 ad quæst. 296, et alios quos citat Benedictus XIV, instit. 24, n. 22.

ARTICULUS XV.

In quo pro uberiori notitia adnotantur varia decreta et edicta pertinentia ad celebrationem missarum, earumque adimplementum, uti reperiuntur impressa in novissimo Bullario Clementis XI, aliisque insuper ad rem.

Decreta varia ad missarum celebrationem pertinentia summatim collecta, quæ in Missali typis sacre congregationis de Propaganda Fide novissime impresso edita sunt.

Urbis et orbis.

(1. *Cum occasione*, etc. Vide in articulo antecedenti sub n. 14 in quo habentur omnia per extensum.

(2. *Decreta varia, et instructio pro accurato perpetuorum onerum missarum adimplemento.*

Affinchè li obblighi delle messe perpetue, o a tempo, o manuali, che dalla provvidenza de' fedeli defonti prima di passare da questa all' altra vita, o dalla carità de' loro congiunti, ed amici, ovvero dalla divozione di pii benefattori sono stabiliti con assegnamenti di certi capitali; o con limosine quotidiane per la celebrazione di esse, vengano puntualmente adempiti da quelli, che avendo ricevuti gli emolumenti, sono a ciò tenuti, e le povere anime purganti ricevano ne' debiti tempi i dovuti suffragj; la Santità di N. S. Papa Clemente XI, inerendo a' decreti sopra la celebrazione delle messe emanati in tempo delle SS. MM. di Urbano VIII ed Innocenzo XII suoi predecessori, e rinnovandone la puntuale osservanza sotto l' istesse pene in dette costituzioni contenute, per comandamento espresso datoci a bocca, ordina, e comanda a tutti i superiori, e soprintendenti, deputati, sagrestani, cappellani, ed a qualunque altra persona, che non qualsivisia titolo, ed officio presiede al governo, regolamento, ed amministrazione delle chiese patriarcali, basilicne, collegiate, parrocchiali, monasterj, e conventi de' Regolari dell' uno, e l' altro sesso, conservatorj, congregazioni, ospedali, confraternite laicali, e d' ogni altra chiesa, cappella, ed

oratorio di Roma, che tanto nel ricevere le limosine delle messe, quanto nel soddisfare agli obblighi nella celebrazione delle medesime, sia inviolabilmente, ed intieramente, osservata, e praticata la seguente istruzione sotto pena a quelli, che o in tutto, o in parte la trasgrediranno, della sospensione a divinis, se saranno preti secolari, e della privazione della voce attiva e passiva, e delle cariche, ed uffizj, se saranno regolari, ed anche d'altre pene pecuniarie, e rispettivamente corporali ad arbitrio della Santità Sua.

Illustrazione per le messe perpetue.

Si formerà un catalogo, nel quale si descriveranno distintamente tutti li obblighi di messe cantate, e piane, si perpetui, come *ad tempus*, da che provengono, si per testamento, o per donazione, o in altra forma, con li fondi, che sono stati lasciati per dote di ciaschedun obbligo, e gli altari, in cui si devono soddisfare.

Il detto catalogo doveranno esibirlo poi al signor Angelo Stantelli computista deputato da Sua Santità, che gli sarà fatto l'esibito, e gli sarà reso.

Doveranno in oltre tenere la tabella distinta di tutti detti obblighi con la espressione del nome del benefattore, e indicazione del testamento, o altro istromento, che vi sia, cioè per quali atti, e di che tempo, e ripartitamente con le sue colonnette distinte delle messe cantate, messe quotidiane, messe d'ogni mese, messe d'ogni settimana, o altri obblighi temporanei, che si sono lasciati, chi si celebrino, con l'espressione dell' altare, in cui si dovranno celebrare, etc. Qual tabella doverà esser riconosciuta, e sottoscritta da monsignor segretario della Sacra Visita Apostolica *pro tempore*, e computista deputato, e si debba tener affissa nella sagrestia in luogo patente, come dispongono le costituzioni Apostoliche, e che da essa non si possa levare, nè aggiungere partita alcuna, senza ritornare a riconoscersi, e sottoscriversi da' medesimi, e succedendo infra annum qualche lascito, si debba portare tanto il catalogo, quanto detta tabella per potersi notare.

In oltre doveranno tener due libri, uno per gli obblighi perpetui, et l' altro per le messe avventizie, come dispongono le medesime costituzioni apostoliche, e questi doveranno regolarsi nel modo, come si dirà appresso.

Il libro delle messe perpetue si doverà intavolare anno per anno, è doverà esser finito d'intavolare dentro il mese d'Ottobre di ciaschedun anno per l'anno avvenire, e nelli mesi di Novembre, e Dicembre esibirli al computista deputato da Nostro Signore, acciò riconosca, se sono ben intavolati, e li contrassegni, e faccia sottoscrivere a monsignore segretario della Sagra Visita Apostolica *pro tempore*: e li libri vecchi, in cui appariranno le celebrazioni dell' anno antecedente, si dovranno parimente esibire al medesimo dentro il mese di Gennaio susse-

guente all' anno finito, acciò si riconosca, se sia adempito a tutti gli obblighi, e non essendo adempito in qualche cosa si deduca la causa, acciò si possano pigliare quegli espedienti, che pareranno più proprj.

Il modo d' intitolare detti libri sarà il seguente; cioè

Si debba tenere un libro bislungo per le messe perpetue, nel quale in prima carta si devono descrivere partita per partita gli obblighi delle messe perpetue, che vi sono cioè:

<i>Per l' anima di Pietro N. N. una messa quotidiana bassa, e un anniversario il giorno della sua morte, che fu li . . . come in tabella numero primo.</i>	Messe cantate	Messe basse.
<i>Per l' anima di Paolo N. N. una messa bassa, come in tabella n. 2.</i>		
<i>Per lascito di Francesco N. N. una messa ogni Venerdì, come in tabella n. 3.</i>		
<i>Per lascito di Giovanni N. N. messe 50 l' anno, come in tabella n. 4.</i>		

Num. 1. N. 363.

Num. N. 12.

Num. N. 52.

Num. N. 50.

Num. 1. N. 479.

e così di altre, che potessero esservi, andar notando sotto detto rigo ultimo, e chiudere poi la somma dell' intero delle messe, che si doveranno celebrare in tutto l' anno, e il medesimo, se vi sono altri anniversarij con la medesima dichiarazione, e succedendo poi infra annum qualche altro lascito, agguingerlo, come sopra.

Si noterà poi nella carta susseguente la correlazione nella nota suddetta, giornata per giornata, cioè nel mezzo, a di primo gennaio, ed in margine dire n. 1 messa per l' anima di N. N. e se sono quattro messe quotidiane di diversi, notare sotto il medesimo giorno quattro partite distinte per l' obbligo, che vi è; e così andare seguitando, ed in quella giornata, che cade il Venerdì, Sabato, o altro giorno fisso, che vi sia qualche disposizione, aggiungere la partita in quel giorno distintamente, che in fin d' anno il numero delle messe tirato in margine verrà a corrispondere con la prima nota fatta in primo foglio del detto libro per esempio:

Addi primo Gennaio 1703 Giovedì.

Num. 1.	<i>Per l' anima di Pietro N. N.</i>
Num. 1.	<i>Per l' anima di Paolo N. N.</i>
	<i>2 detto Venerdì.</i>
Num. 1.	<i>Per l' anima di Pietro N. N.</i>
Num. 1.	<i>Per l' anima di Francesco N. N.</i>
Num. 1.	<i>Per l' anima di Giov. N. N.</i>
	<i>3 detto Sabato.</i>
Num. 1.	<i>Per l' anima di Pietro N. N.</i>

Inoltre debba ogni sacerdote, tanto cappellano fisso della messa quotidiana, quan-

to ogni altro, che averà cura di celebrare per gli obblighi infra settimana, celebrato che averà la sua messa, notarsi dirimpetto alla sua partita dell'obbligo, per il quale ha celebrato, N. N. *celebravi*, e in questa forma resteranno adempite le disposizioni nel modo, che sono state lasciate, e apparirà chiaramente la celebrazione.

Per ovviare a qualche disordine, che potesse succedere in quelle chiese, dove vi è maggior numero di messe per obblighi fissi da celebrarsi, dove si può dar il caso, che escano più sacerdoti a celebrare nel medesimo tempo, e uno ritornando prima metta il *Celebravi* in quella partita, che avesse adempito un altro; si ordina che il sacerdote, quando va in sagrestia per prepararsi, ricorra al libro, e riconosca la sua partita vacante, dove deve mettere il *Celebravi* per chi la deve dire, e metta subito il suo nome, e cognome. E celebrato, che averà, aggiunga al detto nome *Celebravi*, che in questa forma ogn'uno, che arriverà, e che non vederà la partita contrassegnata, come sopra, saprà quella, che doverà celebrare, e non ne succederà confusione.

In caso poi, che in quel giorno, che si deve celebrare per adempimento dell'obbligo, fosse qualche sacerdote accidentalmente impedito, onde in detto giorno non restasse celebrata la messa, dovendosi rimettere dopo, noterà quello, che celebrerà N. N. *Celebravi sub die tali*, etc., perchè senza detta dichiarazione non verrebbe a corrispondere alla giornata, che vi sarà il *Celebravi*, come l'altre.

Per le messe avventizie.

Si riterrà il solito libro, nel quale si notano l'elemosine, che vengono portate da benefattori, e queste si doveranno descrivere, distintamente, se siano votive, o pro defunctis, e il numero esprimerlo dentro la partita in lettera con tirarlo fuori per abaco, come per esempio:

Messe due per defonti. Num. 2.
Messe tre per S. Antonio. Num. 3.
Messe quattro per S. Francesco. Num. 4.

Le messe notate in detto libro si noteranno poi riportate in un'altro libro da tenersi in sagrestia, nel quale si doverà notare messa per messa ad effetto, che il sacerdote possa all'incontro mettere il *Celebravi* nel modo, come si è detto nelle messe perpetue, e se ne dà la norma come appresso.

Messe una per defonti. Num. 1.
Messe una per defonti. Num. 1.
Messe una per S. Antonio. Num. 1.
Messe una per S. Antonio. Num. 1.
Messe una per S. Antonio. Num. 1.
Messe una per S. Francesco. Num. 1.
Messe una per S. Francesco. Num. 1.
Messe una per S. Francesco. Num. 1.
Messe una per S. Francesco. Num. 1.

Quelle messe che non si saranno finite di celebrare in quell'anno, che si sono avute l'elemosine, si doveranno riportare nell'

anno susseguente, e notarle in prima partita con l'istesso ordine di sopra.

Procuri per tanto ciascuno di dare pronta esecuzione a quanto si ordina per espresso comandamento di Sua Santità, altrimenti si procederà contra li trasgressori rigorosamente alle pene di sopra comminate. E perchè niuno possa in qualsivoglia tempo allegare ignoranza di quanto nella sopra espressa istruzione si prescrive, si doverà in ciascheduna sagrestia delle sopra nominate chiese, ed oratorj tenere continuamente affisso in luogo visibile un esemplare del presente editto, sotto pena, in caso di contravvenzione, di scudi dieci d'oro, da pagarsi irremissibilmente dal sagrestano, se sarà prete secolare, e della privazione della carica, ed inabilità a qualsivoglia ufficio per cinque anni, se sarà regolare.

Dato il 4 Ottobre 1704.

Giuseppe Domenico DE TOTIS,
Segretario della Sacra Visita Apostolica.

Niccolò PIGNATELLI,
Commis. e fiscale della Sacra Visita Apostolica.

Paolo FATH, not. della sac. cong.

EDICTUM

(3. *Pro notitiis missarum onera respicientibus, quæ secretariæ sacrae congregationis a Notariis, et aliis infra statutum tempus exhibende sunt.*

Una delle cure principali, che fin dal principio del suo apostolico ministero ha cagionata particolar sollecitudine nella Santa mente di nostro Signor Papa Clemente XI è sempre stata la premura, che restino adempiti gli obblighi delle messe, che con pia provvidenza i fedeli hanno procurato, o in vita, o in morte, di assicurarsi con l'impiego delle proprie facultà per suffragio delle proprie anime, e de' loro congiunti, benefattori, ed amici, e potendosi temere, che l'omissioni, e le negligenze talvolta praticate nella soddisfazione di detti obblighi, abbiano potuto provocare la divina giustizia, che non solo faccia provare ai popoli le gravi percosse del suo flagello, ma anche maggiori sempre più ne minacci; pertanto la Santità Sua per sottrarre il suo gregge vivente dalle calamità, che gli sovrastano in questa vita, e l'anime de' fedeli defonti dall'atrocissime pene, che soffrono nell'altra per mancanza dei dovuti suffragj, comandò con ordine datoci a bocca, che si pubblicasse un'istruzione, in cui era prescritto a tutte le chiese, e luoghi pii di Roma un modo, o metodo universale di formare, e descrivere le tabelle, ed i cataloghi degli obblighi delle messe, ed intavolare i libri dove si deve notare l'effettiva celebrazione di ciascheduna messa di mano dell'istesso celebrante.

Ed avendo noi sin sotto il 1 Ott. 1704 per obedire alli comandamenti di Sua Santità, fatta personalmente presentare la detta istruzione a' ministri di tutte le chiese, e luoghi pii di Roma, dalla pronta esecuzione

che ha avuto, e dalla comune osservanza della medesima per due anni già terminati, si è riconosciuto di quanto profitto sia stato per assicurare la piena soddisfazione degli obblighi delle messe con indicibile consolazione e quiete dell'animo di Sua Beatitudine.

Ma perchè nel confronto, che di ordine parimenti della Santità Sua si va presentemente facendo di detti obblighi descritti nelle tabelle con i testamenti, ed altri documenti, d'onde derivano, si è trovato in alcuni qualche difetto, o mancanza nei nomi dei notati, nel tempo, e nella quantità con pregiudizio de' suddetti suffragj: ed affinchè in avvenire le tabelle, che di nuovo si formeranno, o le addizioni, che si faranno nelle già formate de' nuovi obblighi, che giornalmente sopravvengono, sempre appariscano fatte con maggior legalità, e sicurezza, e di loro in ogni tempo si possa avere una piena verificaione.

La Santità di nostro Signore con ordine datoci a bocca vuole, ed espressamente comanda, che tutti li capo notari, loro sostituti, Giovanni di qualsivoglia tribunale ecclesiastico e secolare di Roma, ed anche quelli, che senza avere ufficio pubblico, si rogano nelle loro case private di detta città, dopo quindici giorni, che avranno stipulato qualsivoglia contratto tra vivi, in cui vi sia ingiunto obbligo di messe, o perpetue, o a tempo lungo che passi il decennio, o anniversarij, ne debbano portare, e lasciare nota distinta nella nostra segreteria, o de' nostri successori nell'ufficio di deputato a riconoscere gli obblighi delle messe, e riportarne la fede dell'esibizione da darseli gratis, e parimente dopo quindici giorni, che avranno aperto, e pubblicato qualsivoglia testamento, codicillo, o donazione *causa mortis* di qualsivoglia persona anche privilegiata, o privilegiatissima, della quale se ne dovesse fare special menzione, benchè fosse cardinale della S. R. C. dove siano ingiunti pesi di messe, come sopra, debbano portare, e lasciare l'istessa nota alla medesima segreteria, e riportarne la fede dell'esibizione sotto pena alli trasgressori di venticinque scudi d'oro da pagarsi per ciascheduna volta, che non averanno adempito quanto di sopra si contiene, da applicarsi una metà all'accusatore, il quale sarà tenuto segreto, e l'altra metà a' poveri luoghi pii, ed anche della sospensione, e privazione dell'ufficio, ed altre pene ad arbitrio della Santità Sua, alle quali pene saranno ancora tenuti li notari padroni per i loro sostituti, e Giovanni.

E di più vuole e comanda che tutti li parrochi, o altri, che con qualsivoglia titolo esercitano cure d'anime, tanto amovibili, quanto perpetui, secolari, e regolari, confessori, sacerdoti, e religiosi di qualsivoglia ordine ed istituto, di qualunque monastero, convento, o ospizio di questa città, dopo quindici giorni dalla morte di qualsivoglia persona, come sopra, che gli avrà confidenzialmente lasciato qualche obbligo

FERRAR. V.

di messe perpetue, o a lungo tempo, o anniversarij, o che in loro presenza secondo la disposizione della ragione canonica, avrà disposto legati di messe, come sopra, ne debbano portare e lasciare la nota alla sopradetta segreteria, e riportarne la fede dell'esibizione, come sopra, sotto pena a' secolari per ciascheduna volta, che mancheranno, di venticinque scudi d'oro da applicarsi come sopra, ed ai regolari della privazione di voce attiva e passiva, ed anche ad ambedue della sospensione del loro ufficio, ed altre pene ad arbitrio della Santità Sua.

Inoltre comanda, che tutti li camerlenghi, ed uffiziali dei capitoli di patriarchali, basiliche, o collegiate di Roma, e tutti li superiori, e sopra intendenti, rettori, sagrestani, o capellani di qualsivoglia chiesa, tanto de' regolari, quanto dei secolari, e monasterj di monache, e conservatori, e tutti li prefetti, guardiani, provveditori, ed altri superiori di confraternite, oratorj, adunanze, congregazioni, ed altri luoghi pii secolari in qualsivoglia modo nominati, benchè eretti in chiese, e case regolari, che in caso, che da qualsivoglia persona come sopra, confidentemente brevi manu, o per scrittura privata gli fosse consegnata, o in vita o in morte, qualche somma di denaro contante, o qualche stabile, luogo di monte, credito, o qualsivoglia altro capitale, con peso di celebrazione di messe perpetue, o a lungo tempo, che passi il decennio, debbano dopo quindici giorni, che ne sarà seguita l'assegnazione, portarne e lasciarne la nota alla medesima segreteria e riportarne la fede dell'esibizione come sopra, sotto pena a' trasgressori secolari di venticinque scudi oro per ciascheduna volta, da applicarsi nel modo sopradetto, ed alli regolari della privazione di voce attiva e passiva, e ad entrambi della sospensione, privazione del loro ufficio, ed altre pene ad arbitrio della Santità Sua.

Intendendo la medesima Santità Sua, che nel presente editto s'intendano compresi i parrochi, vicarii perpetui, o manuali, o altri, che sotto qualsivoglia titolo abbiano l'esercizio di cura d'anime, confessori, sacerdoti, secolari e regolari, superiori, prefetti, guardiani, soprintendenti, notari e segretari di qualsivoglia chiesa, confraternita, o altro luogo pio, benchè fosse nazionale, e che godesse qualunque privilegio, esenzione, o indulto Apostolico, benchè fosse per titolo di dotazione, o fondazione, e per qualsivoglia altra causa, alle quali tutte la Santità Sua, per la piena osservanza di quanto di sopra si contiene, con la pienezza della sua autorità specialmente deroga.

Procuri pertanto ciascuno di prontamente adempire quanto nel presente editto si contiene, per non incorrere nelle pene nel medesimo comminate, che contro i trasgressori saranno puntualmente eseguite Dichiarando, che il medesimo editto pubblicato, ed affisso nei soliti luoghi di Roma, obbli-